

1. I risultati di prova riportati sul Rapporto di Prova sono rappresentativi del solo campione presentato.
2. Il Laboratorio non ha responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Committente o a terzi dall'utilizzo dei risultati di prova. I tempi di consegna dei Rapporti di Prova sono indicativi; sono definiti teoricamente sulla base della durata temporale della prova più lunga richiesta, salvo imprevisti tecnici di cui il Cliente sarà prontamente avvisato dal Laboratorio.
3. La quantità di campione da consegnare durante l'accettazione dello stesso è funzione della tipologia di analisi richieste. In generale si consiglia di consegnare per le analisi di routine le seguenti quantità minime:
 - latte: per le analisi chimico-microbiologiche 100 ml, per le analisi residuali 500 ml
 - prodotti ortofrutticoli: per le analisi microbiologiche 500 g, per le analisi residuali 1 Kg
 - carne e derivati, derivati del latte, pasticceria, cioccolato e derivati, preparati alimentari, oli alimentari: per le analisi chimiche 200 g, per le analisi microbiologiche 100 g; 100 g per aliquota nel caso in cui si richiedano analisi su 5 unità campionarie.
 - sfarinati, mangimi, cereali: per le analisi microbiologiche 250 g, per le analisi chimiche-residuali 1 Kg
 - acque: per le analisi chimiche e residuali 1 l, per le analisi microbiologiche 500 ml, per Legionella, Salmonella e Listeria 1 L.
 - rifiuti/fanghi/terreni: per le analisi chimiche-residuali-microbiologiche 5 KgPer determinazioni diverse da quelle standard, la quantità di campione necessaria all'analisi verrà valutata nell'offerta formulata dal Laboratorio o alla consegna, in accordo con il personale tecnico operante. Inoltre, il Laboratorio è disponibile a fornire tutte le indicazioni ed i documenti di riferimento necessari per la corretta esecuzione del campionamento. Al momento dell'accettazione sarà ispezionata l'integrità del campione e la precisa identificazione dello stesso.
4. Se la quantità del campione consente l'eventuale ripetizione di analisi e solo per le determinazioni chimiche/residuali essi sono conservati per un massimo di 10 giorni dalla consegna del Rapporto di Prova (eccetto i campioni di latte che non sono conservati e quelli di matrice ortofrutticola per le analisi residuali conservati per 60 giorni), salvo diverse disposizioni di legge.
5. La conservazione dei campioni è funzione della loro stabilità: tempi e modalità di conservazione possono essere altrimenti definiti ad insindacabile giudizio del Laboratorio. I campioni (diversi dal latte) destinati ad analisi microbiologiche non potranno essere accettati/prelevati dal Laboratorio nei due giorni antecedenti a festività e chiusure del Laboratorio (salvo diverse disposizioni del Direttore del Laboratorio).
6. Il Laboratorio conserva contro-campioni solo in caso di prelievi ufficiali accompagnati da verbale effettuati da proprio personale tecnico, alla presenza del Cliente o di un suo rappresentante. Tale conservazione, salvo differenti disposizioni di legge, può essere richiesta per un massimo di 1 mese dalla data del prelievo.
7. Nel caso di prodotti tossico/nocivi, il Cliente si impegna al ritiro dei campioni ed al loro corretto smaltimento.
8. Eventuali reclami vanno inoltrati per iscritto ed indirizzati all'attenzione del Responsabile Qualità del Laboratorio (è possibile richiedere la procedura di gestione dei reclami del Laboratorio e relativo modulo di registrazione).
9. Le registrazioni tecniche delle prove effettuate sono conservate dal Laboratorio per 4 anni, i Rapporti di Prova per 5 anni.
10. Per le analisi residuali, qualora siano riscontrati principi attivi di fitofarmaci diversi da quelli commissionati oppure dei picchi anomali, la loro presenza è segnalata preliminarmente a mezzo fax o e-mail e successivamente riportata nelle conclusioni al Rapporto di Prova. In particolare nel caso di picchi anomali, il Laboratorio non fornisce alcun dato quali-quantitativo degli stessi.
11. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione dal parte del Laboratorio. I Rapporti di Prova non possono essere riprodotti parzialmente e sono univocamente determinati da un numero, corrispondente al numero di identificazione del campione.
12. Il Laboratorio informa la clientela della sussistenza di una convenzione con ACCREDIA che, per l'Italia, è l'organismo che verifica la competenza tecnica ed organizzativa dei laboratori nell'esecuzione delle prove. L'accreditamento viene concesso sulla conformità ai requisiti stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e alle prescrizioni ACCREDIA. L'accreditamento ACCREDIA è relativo alle prove per le quali il Laboratorio HA richiesto ed ottenuto l'accreditamento e per queste assicura sia la competenza tecnica e l'imparzialità del personale che l'adeguatezza delle apparecchiature e della struttura in cui vengono eseguite; in particolare l'accreditamento non implica l'approvazione di un prodotto da parte del Laboratorio o di ACCREDIA. ACCREDIA garantisce che il laboratorio è in grado di eseguire le prove oggetto dell'accreditamento secondo quanto previsto dalle relative norme o metodi di prova ma non può essere responsabile dei risultati delle prove stesse. Qualora sia richiesta l'emissione del Rapporto di Prova su carta intestata con il Marchio ACCREDIA, il Laboratorio e il Cliente si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni previste dai documenti di riferimento dell'Ente. In particolare il Marchio ACCREDIA e qualunque riferimento all'accreditamento possono essere riportati quando il Rapporto di Prova contiene almeno un risultato di prova eseguita nell'ambito dell'accreditamento ottenuto dal laboratorio, inoltre non devono essere apposti su un campione di prova o un prodotto (o parte di esso) o utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto.
13. I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte o mediante accettazioni di offerte del Laboratorio; in ogni caso l'invio dei campioni in prova susseguente ad offerta del Laboratorio si intende come accettazione della stessa e delle condizioni generali di fornitura del servizio. In seguito ad accettazione dei campioni da parte del Laboratorio, costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione di prove che pervengono direttamente dal Cliente o che dal medesimo siano sottoscritti. Con la conclusione del contratto si intendono accettate le condizioni generali di fornitura salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi.
14. Il Laboratorio sorveglierà l'applicazione di quest'ultimo requisito e l'utilizzo del Marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accreditamento da parte del Cliente.
15. Per altre condizioni non previste si fa riferimento alle leggi vigenti.
16. L'orario di sportello per l'accettazione dei campioni e il ritiro dei risultati è 08.30 - 19.00 (sabato 9.00 - 14.00).
17. Il laboratorio EuroQuality Lab S.r.l. è responsabile solo dei risultati contenuti nei Rapporti di Prova riferiti ai campioni analizzati.
18. Il laboratorio emette giudizi di conformità quando espressamente richiesti dal Cliente. Il giudizio di conformità, se riportato sul Rapporto di Prova, è basato sul risultato della prova senza tenere conto dell'incertezza di misura, salvo prescrizioni derivanti da norme, regolamenti o specifiche del Cliente.

Per ogni eventuale controversia è esclusivamente competente il Foro di Bari.